

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2574

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CRINÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2003

—————

Disposizioni in materia di appartenenza territoriale di beni
archeologici e culturali e riordino territoriale dei beni
custoditi nelle sedi museali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge detta norme concernenti il diritto di custodia e l'appartenenza territoriale di un bene archeologico o culturale ritrovato casualmente e non, nonché norme riguardanti il rientro dei reperti, oggi distribuiti in vari musei, nella sede museale più idonea e vicina al luogo del ritrovamento originario.

La materia della tutela archeologica ha sempre richiesto, per la sua complessità e specificità, appositi provvedimenti legislativi, al fine di dare una disciplina per regolamentare il patrimonio archeologico nazionale.

Gli archeologi ricercano, allo scopo di ricostruire e studiare il passato, le testimonianze della cultura materiale lasciate dai nostri antenati, appunto i beni archeologici.

La protezione di detti beni rappresenta uno dei compiti primari dello Stato, motivata dal loro insostituibile significato di testimonianza delle tradizioni storiche della nostra terra.

Tutti i Paesi europei hanno emanato leggi sulla tutela dei monumenti storici e delle opere d'arte.

Già nel 1850 a Vienna e poi nel 1939 in Italia, con la legge 1° giugno 1939, n. 1089, è entrato in vigore un vasto ed organico testo normativo, confluito nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Questo testo contiene una serie di norme sulla tutela dei beni mobili ed immobili di interesse artistico, storico, archeologico, pa-

leontologico ed antropologico, da cui si può facilmente desumere come:

1) i reperti archeologici rinvenuti casualmente o a seguito di ricerche organizzate appartengono allo Stato;

2) il ritrovamento di un bene archeologico deve essere immediatamente denunciato;

3) le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni e i dati relativi confluiscono nel catalogo nazionale dei beni culturali;

4) tutti i vincoli sono competenza delle sovrintendenze archeologiche o dei beni culturali.

Il bene archeologico o culturale rappresenta la memoria storica e antropologica del luogo in cui è stata ritrovata, in quanto parte integrante di un tessuto sociale che lo ha prodotto e di cui si ha testimonianza.

Sarebbe perciò naturale e ovvio che il reperto o il bene culturale fosse conservato, tutelato e valorizzato nella realtà in cui viene, casualmente o non, ritrovato, affidandolo all'ufficio territoriale competente.

Pur tuttavia, di ciò non si trova riscontro nel vigente testo unico, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento.

L'articolato che segue si prefigge, a completamento e integrazione della normativa vigente, di introdurre norme riguardo l'appartenenza territoriale dei beni indicati all'articolo 2 del testo unico, di cui al citato decreto legislativo n. 490 del 1999, e la ricollocazione dei beni archeologici e culturali regolarmente catalogati, oggi custoditi in musei e strutture lontane dal luogo di origine e ritrovamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I beni archeologici e culturali indicati all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ritrovati casualmente e non, sono custoditi ed esposti nella struttura museale più idonea e vicina al luogo del ritrovamento.

Art. 2.

1. Tutti i beni archeologici e culturali inseriti nel catalogo nazionale dei beni culturali, ritrovati prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere custoditi ed esposti nella struttura museale più idonea e vicina al luogo del ritrovamento.

